

 	Istituto Comprensivo “Enzo Bontempi” Sede Uffici Via C. Battisti n. 44 - 20864 Agrate Brianza (MB) Telefono 039650220 – 039650170 c.f. 87005370157 - codice mecc. MBIC8EY00R Email: mbic8ey00r@istruzione.it - mbic8ey00r@pec.istruzione.it Sito Internet: icsavio.edu.it	 
--	---	--

Ai genitori/tutori

Ai docenti

Scuola Primaria e secondaria

Al personale ATA

p.c. ALLA DSGA

OGGETTO: Applicazione LEGGE N. 159/2023 in materia di obbligo scolastico. Indicazioni operative.

Si ricorda ai destinatari in indirizzo il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la legge n. 159/23 (cosiddetto “Decreto Caivano”) che prevede *“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”*.

La norma in oggetto prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l’articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione delle famiglie.

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcune novità importanti introdotte **dall’art. 12 della L. 159/2023:**

- Con il comma 1 è stato integralmente riscritto l’articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (*Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione*), “Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell’obbligo di istruzione” in cui si ridefinisce la disciplina sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione e si prevede un inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale.
- Comma 4 - “ Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti **per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi**. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all’ ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.
- A fini del contrasto al fenomeno della dispersione scolastica è stato introdotto nel Codice Penale **l’articolo 570-ter** che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell’obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore

Firmato digitalmente da MARIA GIORDANO

ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).

Mancato adempimento: La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal Sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Elusione dell'obbligo scolastico: Quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi), la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonita dal Sindaco, la quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno. Inoltre, nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale *"Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo"*

Nella speranza di aver fornito delucidazioni in merito, si ribadisce che **vige sempre l'obbligo di giustificare tempestivamente da parte delle famiglie**, tramite il RE (Registro Elettronico), le assenze delle alunne e degli alunni per la riammissione a scuola.

Nel caso in cui si prevedano delle assenze prolungate per gravi motivi familiari si invitano i genitori a trasmettere una dichiarazione all'indirizzo mbic8ey00r@istruzione.it

Le relative dichiarazioni, rilasciate ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, sono passibili di verifica di tramite la richiesta di monitoraggio ai Servizi Sociali del Comune di Residenza delle effettive condizioni socio - ambientali

Per assenze prolungate dovute a motivi di salute saranno richieste ai genitori/responsabili le relative attestazioni/certificati rilasciati dal medico SSN.

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e si invitano i genitori a controllare le assenze dei propri figli e a giustificarle senza indugio. Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Giordano